

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023**

**592/2023/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM MODENA 2-SUD**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1276<sup>a</sup> riunione del 12 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas;
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas (RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
  - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/gas;
  - la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 344/2017/R/gas);

- il chiarimento dell’Autorità relativo alla deliberazione 344/2017/R/gas, pubblicato in data 25 maggio 2017 sul proprio sito internet;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/gas), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 570/2022/R/gas recante avvio di procedimento per l’attuazione di interventi previsti dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), in materia di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: deliberazione 570/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2022, 714/2022/R/gas, (di seguito: deliberazione 714/2022/R/gas) e il suo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/gas e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 11 luglio 2018, n. 9/2018;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 febbraio 2020, n. 2/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020;
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 20 luglio 2022, n. 5/2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
  - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l’Ente locale certifichi, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso sia stato determinato applicando le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014 e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
    - a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
    - b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica

- definiti dall’Autorità (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
- c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
  - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l’Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
  - in particolare, l’Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d’ambito ex legge 118/22;
  - nella medesima deliberazione 714/2022/R/gas, al fine di garantire l’ordinato passaggio dal preesistente regime ordinario individuale per Comune al regime ordinario accelerato per Comune, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, per i procedimenti in corso al 22 dicembre 2022 (data di approvazione della deliberazione 714/2022/R/gas, limitatamente alle valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore, l’applicazione del regime ordinario individuale per Comune già disciplinato dall’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas);
  - l’articolo 3, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
  - l’articolo 11, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB siano resi disponibili all’Autorità almeno i seguenti documenti:
    - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all’Ente locale concedente;
    - b) una relazione sottoscritta dall’Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall’Ente locale e di

- eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
- c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
  - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
  - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
  - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
  - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
  - l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
  - l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
  - l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
  - l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:

- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che accedano al regime semplificato per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime aggregato d'ambito *ex lege* 118/22 di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
  - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
  - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
  - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
  - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
    - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
    - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità;
  - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
  - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida;
- l’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno  $t-2$ , la RAB possa essere riferita alla medesima data.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 10 dicembre 2020, l’Arpae – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna - in qualità di stazione appaltante dell’Atem Modena 2-Sud (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente allo scostamento tra VIR e RAB maggiore del 10% relativa al Comune di Valsamoggia;
- in data 17 dicembre 2020, la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Abetone Cutigliano, Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca e la “*Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune*”;
- con comunicazione del 21 dicembre 2020 (prot. Autorità 43092 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto a rendere disponibile, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione relativa ai Comuni di Abetone Cutigliano, Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca (regime semplificato individuale per Comune) e al Comune di Valsamoggia (regime ordinario individuale per Comune). Con la medesima lettera la stazione appaltante ha comunicato, per il Comune di Abetone Cutigliano, i valori di VIR e di RAB e l’anno a cui fa riferimento la valutazione dello scostamento VIR-RAB, in



considerazione del fatto che le suddette informazioni non erano state riportate nella “*Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune*” trasmessa tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 17 dicembre 2020;

- con comunicazione del 27 aprile 2021 (prot. Autorità 19043 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, tramite piattaforma informatica VIR-RAB, relativa ai Comuni di Castel d’Aiano, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Savignano sul Panaro, Sestola, Valsamoggia e Zocca;
- con comunicazione del 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41336 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto, nella medesima data a effettuare, tramite l’utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio all’Autorità della documentazione inerente al Comune di Valsamoggia;
- con comunicazione del 3 dicembre 2021 (prot. Autorità 45459 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, in data 4 novembre 2021, tramite piattaforma VIR-RAB, inerente al Comune di Valsamoggia. In particolare, la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante che i criteri esplicitati nella comunicazione del 4 novembre 2021 (prot. Autorità 41336 di pari data) in merito all’applicazione degli extracosti (€/m) relativi alla posa di tubazioni interrate in aree con vincoli particolari (bonifica da ordigni bellici) non erano tali da giustificarne la loro applicazione ai fini della determinazione del VIR;
- con comunicazione del 31 dicembre 2021 (prot. Autorità 49534 di pari data), la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture chiarimenti forniti dal gestore del servizio alla medesima stazione appaltante a sostegno dell’applicazione, ai fini della determinazione dei costi unitari (€/m) relativi alla posa di tubazioni interrate, di extracosti dovuti alla presenza di aree con vincoli particolari (bonifica da ordigni bellici);
- con comunicazione del 26 maggio 2022 (prot. Autorità 23652 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha precisato alla stazione appaltante che i chiarimenti forniti con la comunicazione del 31 dicembre 2021 (prot. Autorità 49534 di pari data), non potevano ritenersi risolutivi delle criticità rilevate dalla medesima Direzione, per le motivazioni già riportate nella comunicazione del 3 dicembre 2021 (prot. Autorità 45459 di pari data);
- con comunicazione del 25 luglio 2022 (prot. Autorità 32373 di pari data), la stazione appaltante ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture, per il Comune di Valsamoggia, ulteriore documentazione predisposta dal gestore uscente riguardante l’applicazione, ai fini della determinazione del VIR, di extracosti (€/m) dovuti alla posa di tubazioni interrate in aree con vincoli particolari (bonifica da ordigni bellici);

- con comunicazione del 5 agosto 2022 (prot. Autorità 34384 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha precisato alla stazione appaltante che i chiarimenti forniti con la comunicazione del 25 luglio 2021 (prot. Autorità 32373 di pari data), non apportavano elementi informativi ulteriori a quelli già forniti in precedenza tali da giustificare, ai fini della valorizzazione del VIR, l'applicazione di extracosti (€/m) dovuti alla presenza di aree con vincoli particolari (bonifica da ordigni bellici).  
Inoltre, con la medesima comunicazione, la Direzione Infrastrutture chiedeva alla stazione appaltante di verificare, per i Comuni di Abetone Cutigliano e Polinago, le motivazioni relative all'elevato valore percentuale del rispettivo valore dello scostamento VIR-RAB riportato nella *“Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune”*;
- in data 11 gennaio 2023, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, la *“Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune”* includendo in tale comunicazione il Comune di Abetone Cutigliano;
- con comunicazione del 23 gennaio 2023 (prot. Autorità 4660 di pari data), la stazione appaltante ha fornito alla Direzione Infrastrutture per i Comuni di Abetone Cutigliano e Polinago i chiarimenti in merito all'elevato valore percentuale dello scostamento VIR-RAB. Inoltre, con la medesima comunicazione, la stazione appaltante ha reso noto alla Direzione Infrastrutture il disaccordo tra Ente locale e gestore uscente in relazione al valore di rimborso relativo al Comune di Valsamoggia;
- in data 28 marzo 2023, la stazione appaltante ha provveduto, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio della documentazione inerente al Comune di Valsamoggia e, successivamente, ne ha dato conferma alla Direzione Infrastrutture con la comunicazione del 31 marzo 2023 (prot. Autorità 21758 di pari data);
- con comunicazione del 31 marzo 2023 (prot. Autorità 21874 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa, in data 28 marzo 2023, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, per il Comune di Valsamoggia;
- in data 7 giugno 2023, la stazione appaltante, con riferimento al Comune di Valsamoggia, ha provveduto, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, a inviare all'Autorità la documentazione aggiornata in seguito alle criticità evidenziate dalla Direzione Infrastrutture con la lettera del 31 marzo 2023 (prot. Autorità 21874 di pari data);
- con comunicazione del 9 giugno 2023 (prot. Autorità 39724 di pari data), la stazione appaltante ha:
  - comunicato di aver provveduto, tramite la piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare l'invio della:
    - documentazione aggiornata per il Comune di Valsamoggia;
    - *“Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario individuale per Comune”*;

- confermato la sussistenza di un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente per quanto riguarda il valore di rimborso del Comune di Valsamoggia;
- con comunicazione del 3 agosto 2023 (prot. autorità 50547 di pari data) la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia ha ritenuto opportuno per il Comune di Valsamoggia, in seguito ad approfondimenti, rivalutare la posizione, espressa nelle comunicazioni del 27 aprile 2021, del 3 dicembre 2021, del 26 maggio 2022 e del 5 agosto 2022, in merito all'inammissibilità dei costi per lavorazioni aggiuntive riferite ai vincoli di bonifica da ordigni bellici ai fini della determinazione dello scostamento tra VIR e RAB. Nella medesima comunicazione la Direzione ha quindi concesso alla stazione appaltante la facoltà di includere i costi delle lavorazioni aggiuntive determinate dai vincoli di bonifica da ordigni bellici per il medesimo Comune, nella misura in cui questi fossero stati concordati tra le parti e come comunicati nella documentazione trasmessa il 4 novembre 2021;
- in data 27 settembre 2023 la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente al Comune di Valsamoggia;
- con comunicazione del 28 settembre 2023 (prot. Autorità 61060 di pari data) la stazione appaltante, riscontrando la comunicazione della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia del 3 agosto 2023, ha:
  - comunicato che in data 27 settembre 2023 ha provveduto a trasmettere all'Autorità, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, la medesima documentazione trasmessa in data 4 novembre 2021 relativa al Comune di Valsamoggia e la "*Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario individuale per Comune*";
  - confermato i contenuti della "*Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato per Comune*" trasmessa all'Autorità mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data in data 11 gennaio 2023 e allegata alla comunicazione del 28 settembre 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Abetone Cutigliano, Castel d'Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Valsamoggia e Zocca, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas.

**RITENUTO CHE:**

- i valori di VIR per i Comuni di Abetone Cutigliano, Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca, contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB:
  - in data 17 dicembre 2020 (Comuni di Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca);
  - in data 11 gennaio 2023 (Comune di Abetone Cutigliano);in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione relativa all’esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, rispettivamente le condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas;
- il valore di VIR per il Comune di Valsamoggia contenuto nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 27 settembre 2023, in relazione al quale è stata rilasciata l’attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all’articolo 19, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, risultati calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell’Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

**RITENUTO CHE:**

- i valori di VIR per i Comuni di Abetone Cutigliano, Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Valsamoggia e Zocca, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas

**DELIBERA**

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/gas, e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell’Atem Modena 2 – Sud, i valori di VIR dei Comuni di: Abetone Cutigliano, Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano,

- Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
- 17 dicembre 2020 (Comuni di Castel d’Aiano, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto e Zocca);
  - 11 gennaio 2023 (Comune di Abetone Cutigliano);
  - 27 settembre 2023 (Comune di Valsamoggia);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell’Atem Modena 2 - Sud;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*